LE COOPERATIVE VENGONO DA LONTANO

Architektaus

Che cos'è una cooperativa??

Le **cooperative** vengono da lontano: la loro storia inizia infatti "ufficialmente" 161 anni fa, quando a Rochdale, nei pressi di Manchester, in Inghilterra, sotto la spinta delle tensioni innescate dalla rivoluzione industriale, un gruppo di tessitori guidati da Charles Howart, nell'intento di trovare una risposta alle loro difficoltà economiche dette vita alla "Società dei Probi Pionieri", passata alla storia come la prima cooperativa di consumo e tuttora esistente.

Era il 1844 e, da allora, la cooperazione, nelle varie forme, ha preso piede e si è diffusa in tutto il mondo, divenendo un fenomeno che oggi riguarda milioni di persone che, attarverso di essa hanno cercato e trovato una risposta valida alle proprie esigenze di vita, di lavoro e di autorealizzazione.

L'**art. 45 della Carta Costituzionale italiana** riconosce la **funzione sociale della cooperazione**, in relazione al suo carattere mutualistico ed all'assenza di finalità speculative.

La cooperativa non è dunque un semplice fenomeno economico. Pur essendo infatti rilevante, al pari che in qualsiasi altra impresa, l'aspetto economico-finanziario, l'attività di una Cooperativa va a toccare, in modo non marginale anche la sfera del sociale e quella culturale. La Cooperativa è dunque un'**impresa** nella quale la persona – socio riveste un'importanza ed una centralità tali da farla decisamente prevalere sull'elemento economico.

Una Cooperativa è un'**associazione di persone**, che si riuniscono per il raggiungimento e il soddisfacimento di un bisogno comune.
Una Cooperativa, dunque, non la si fa da soli, ma in compagnia di altre persone con le quali si condivide un bisogno, un'esigenza, un obiettivo.

E' una precisa scelta di campo. I bisogni dell'uomo e la solidarietà al centro dell'interesse. La generazione di un utile economico come una condizione operativa da rispettare, per essere efficienti e garantire la crescita sociale ed economica dei soci.

Alla base della Cooperativa sta infatti la comune volontà dei suoi membri di **tutelare i propri interessi** di consumatori, lavoratori, operatori culturali, o altro, per i quali la gestione comune dell'impresa diviene uno strumento per non trovarsi in uno stato di inferiorità nei confronti di chi detiene una posizione di forza sul mercato.

Prima di ogni altra cosa è bene sottolineare alcuni **requisiti essenziali** che costituiscono condizioni imprecindibili affinché si possa parlare di vera e autentica società Cooperativa :

- l'assoluta **democrazia** nella gestione dell'impresa secondo il principio: "un socio – un voto'.
- il fine esclusivamente **mutualistico**.

Il concetto di mutualità è la caratteristica principale di una impresa Cooperativa. Crescere insieme, auto – aiuto, ogni socio protagonista del proprio lavoro.

Estremamente vari e differenziati sono i settori d'attività e i modi di presenza di una impresa Cooperativa.

La storia della cooperazione

La cooperazione ha una storia che è insieme antica e moderna.

Antica, perché se ci riferiamo alla cooperazione come semplice forma di auto-organizzazione che fa riferimento ai concetti di collaborazione, solidarietà e mutualità è possibile rinvenire esempi arcaici di cooperazione, perfino a partire dai tempi dell'antica Roma.

Moderna, perché se invece intendiamo riferirci alla cooperazione così come oggi la conosciamo dobbiamo allora farne risalire la nascita al contesto storico e socio economico della "rivoluzione industriale", rispetto al quale la cooperazione è sorta come risposta alle condizioni di estremo disagio in cui tale poderoso processo di sviluppo e di innovazione tecnologica aveva posto le classi meno abbienti, massicciamente impiegate come manodopera a basso costo.

Fatte salve le caratteristiche di fondo di tale periodo, le particolari e diverse condizioni verificatesi in vari paesi europei hanno dato luogo, a quelle che sarebbero divenute alcune delle forme di cooperazione ancor oggi più diffuse e praticate in tutto il mondo.

Principi della cooperazione

DEFINIZIONE: Una cooperativa è un'associazione autonoma di persone che si uniscono volontariamente per soddisfare i propri bisogni economici, sociali e culturali e le proprie aspirazioni attraverso la creazione di un'impresa a proprietà comune, controllata democraticamente.

VALORI: Le cooperative si fondano sui valori dell'autosufficienza, dell'auto-responsabilità, della democrazia, dell'eguaglianza, dell'equità e della solidarietà. Fedeli allo spirito dei padri fondatori, i soci delle cooperative aderiscono ai valori etici dell'onestà, della trasparenza, della responsabilità sociale e dell'altruismo.

I principi cooperativi sono linee guida mediante le quali le cooperative mettono in pratica i propri valori.

1° Principio
<u>Adesione libera e volontaria.</u>
L'adesione ad una cooperativa deve essere volontaria e non deve essere oggetto di restrizioni artificiose, né di discriminazioni sociali, politiche, razziali o religiose.

2° Principio
<u>Controllo democratico da parte dei Soci.</u>
Le cooperative sono organizzazioni democratiche: gli affari devono essere amministrati da persone scelte dai soci. I soci devono avere uguale diritto di voto (un socio, un voto).

3° Principio

Partecipazione economica dei Soci.

L'eventuale interesse sul capitale sociale deve essere limitato; gli avanzi di gestione appartengono ai soci e devono essere ripartiti in modo che nessuno sia favorito, secondo le seguenti finalità:

- sviluppo degli affari sociali
- istituzione di servizi comuni
- distribuzione ai soci in misura proporzionale alle operazioni con la società

4° Principio

Autonomia e indipendenza.

Le cooperative sono organizzazioni autonome, basate sull'auto aiuto e gestite dai loro membri. Se esse stipulano accordi con altre organizzazioni, compresi i governi, o raccolgono capitale dalle fonti esterne, fanno ciò a condizioni che assicurano comunque il controllo democratico da parte dei loro soci e mantengono inalterata la loro autonomia cooperativa.

5° Principio

Educazione, formazione e informazione.

Le cooperative devono fornire ai loro soci, dirigenti, amministratori e dipendenti l'educazione e la formazione necessarie per poter contribuire efficacemente allo sviluppo delle cooperative stesse. Devono inoltre curare la diffusione presso l'opinione pubblica dei principi, dei metodi e dei benefici della cooperazione.

6° Principio

Cooperazione tra cooperative.

Ogni cooperativa, al fine di soddisfare più efficacemente i propri soci e di rinforzare l'intero movimento cooperativo, deve operare attivamente ed in modo coordinato assieme alle altre cooperative su scala locale, nazionale ed internazionale.

7° Principio

Impegno verso la collettività.

Le cooperative lavorano per lo sviluppo sostenibile della collettività di cui sono espressione ed alla quale appartengono attraverso politiche approvate dai loro soci.

1844-1921: La nascita

Inghilterra – 1844: nasce la cooperazione di consumo

Nella cittadina inglese di Rochdale, nei pressi di Manchester, una trentina di tessitori minacciati dalla fame danno vita, sotto la guida di Charles Howart, al primo spaccio cooperativo con il fine di "migliorare la situazione economica e sociale dei soci", passato alla storia con la denominazione di "Società dei Probi Pionieri".

L'esperimento, riuscito, a differenza di altri simili tentati in precedenza, deve il suo successo soprattutto all'idea, rivelatasi vincente, di "fidelizzare" i soci attraverso il meccanismo della ripartizione degli utili in proporzione agli acquisti, ossia al numero delle operazioni effettuate con la Società.

I "Probi Pionieri" hanno avuto anche il merito di introdurre alcuni concetti che sono stati e restano tuttora alla base del successo della cooperazione di consumo, e della cooperazione in generale, tra i quali meritano di essere citati almeno la produzione diretta dei beni per la vendita e la raccolta di depositi da parte dei soci quale strumento di capitalizzazione della società.

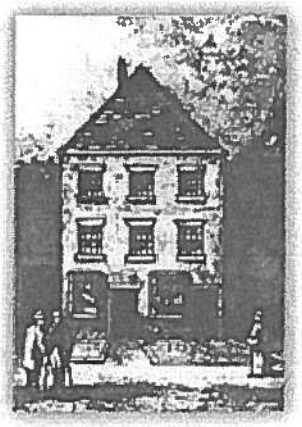

La sede dello spaccio cooperativo di Rochdale

Francia – 1848: nasce la cooperazione di produzione e lavoro

Pensatori come Bouchez e Blanc diffondono l'idea di statuti societari che prevedevano la destinazione dell'avanzo di esercizio per l'80% al lavoro e per il restante 20% ad accumulazione indivisibile. Sulla scorta di queste idee viene fondata la prima cooperativa di lavoro, la "Società operaia di produzione uniformi", finalizzata, appunto alla produzione di uniformi militari. Blanc darà inoltre vita agli "Ateliers Nationaux".

Tali esperienze, pur non producendo nell'immediato i risultati sperati, diedero comunque luogo ad un "fermento" che, a partire dal 1864 vide la rinascita ed il successivo sviluppo su vasta scala della cooperazione di produzione e lavoro.

Germania – 1849: nasce la cooperazione di credito

A partire dal 1849 vengono fondate sia le prime Banche Popolari, diffusesi in ambiente urbano sotto la spinta di Hermann Schultze-Delitzsch, che le prime Casse Rurali le quali, grazie all'opera di

Federico Guglielmo Raiffeisen, contribuiscono a risollevare i ceti contadini dalle loro misere condizioni economiche.

In Italia, sempre nel 1849, viene fondata a Pinerolo, in provincia di Torino, la "Società Operaia e Cooperativa di Consumo", la prima in assoluto nel nostro Paese.

Tra i vari filoni di pensiero che caratterizzano lo sviluppo della cooperazione in Italia, quello di ispirazione cattolica si manifesta fin dal 1870 con la nascita delle prime cooperative che si caratterizzano fin dal loro apparire quali strumenti potenti di emancipazione economica e sociale dei singoli aderenti oltre che delle comunità locali che esprimono una volontà di sviluppo sociale.

1886 - 100 delegati, in rappresentanza di 248 cooperative, fondano la *Federazione Nazionale delle Cooperative*, che nel 1893 si trasforma in *Lega delle Cooperative*

La cooperazione cattolica riceve un decisivo impulso dalla pubblicazione, nel 1891 dell'Enciclica "*Rerum Novarum*" di Papa Leone XIII

I contenuti della "*Rerum Novarum*" rappresentano il "clima di fondo" in cui il cattolicesimo sociale organizza le prime forme cooperative nelle campagne e nei settori del consumo e del credito.

LETTERA ENCICLICA
LEONE
PAPA XIII.

Il frontespizio della "Rerum Novarum

1895 – Viene fondata l'*Alleanza Cooperativa Internazionale*. Ad essa attualmente aderiscono 230 organizzazioni di più di 100 Paesi, tra le quali le Centrali cooperative italiane, in rappresentanza di più di 760 milioni di persone.

1913 – Viene costituto l'*Istituto Nazionale di Credito per la Cooperazione*, che diverrà Banca Nazionale del Lavoro.

1919 - nasce la "*Confederazione Cooperativa Italiana*", che associa 7.365 cooperative che si ispirano ai principi ed ai valori della dottrina sociale della Chiesa

Come si costituisce una cooperativa??

Costituzione della cooperativa

Per procedere alla costituzione legale di una societa' cooperativa e' necessario un numero minimo di nove soci. Nel caso in cui, successivamente alla costituzione, tale numero diminuisse, esso deve essere reintegrato nel termine massimo di un anno. Possono essere soci anche le persone giuridiche (societa', associazioni, fondazioni). L'art. 21 della legge 7.8.1997, n. 266, ha introdotto una forma semplificata di societa' cooperativa caratterizzata da requisiti minimi: la piccola società cooperativa. Puo' essere costituita esclusivamente da persone fisiche con un numero di soci non inferiore a tre e non superiore ad otto. Puo' essere solo a responsabilita' limitata e nella denominazione sociale deve essere contenuta la specifica indicazione di piccola societa' cooperativa. La societa' cooperativa deve costituirsi per atto pubblico, stipulato da un notaio, e l'atto costitutivo deve riportare le seguenti indicazioni (art. 2518 cod. civ.):

cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio e cittadinanza dei soci; denominazione e sede della società, nonché eventuali sedi secondarie; oggetto sociale; se la società è a responsabilità illimitata o limitata; la quota di capitale sociale sottoscritta da ciascun socio, i versamenti eseguiti e, se il capitale è ripartito in azioni, il valore nominale di queste (il capitale sociale varia in funzione del numero dei soci e può essere conferito in denaro, mediante la sottoscrizione di quote di partecipazione o di azioni, oppure mediante il conferimento di beni in natura o crediti. Il valore nominale di ciascuna quota od azione non può essere inferiore a €. 25,00 ed il valore nominale di ciascuna azione non può essere superiore a €. 500,00. Nessun socio persona fisica può sottoscrivere una quota superiore a €. 47.000,00, elevabile a €. 70.000,00 - D.M. Lavoro 12.2.1996 - per le cooperative di produzione e lavoro e per quelle agricole di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, ne' tante azioni il cui valore nominale superi tale somma); il valore dei crediti e dei beni conferiti in natura; le condizioni per l'ammissione, per l'eventaule recesso e per l'esclusione dei soci; le norme secondo cui debbono essere ripartiti gli utili; il numero degli amministratori, i loro poteri e chi tra essi ha la rappresentanza sociale, nonché il numero dei componenti il collegio sindacale; la durata della società.

- Lo Statuto, contenente le regole per la struttura ed il funzionamento della società, anche se distinto dall'atto costitutivo, ne è parte integrante e pertanto deve essere ad esso allegato.

- L'atto costitutivo e lo statuto sono esenti da imposta di bollo.

Dove opera una cooperativa??

Settori economici in cui operano le cooperative

Le possibili attività societarie, classificate per tipologie, sono dettagliatamente riportate nella circ.n.96/1965, emanata dalla Direzione generale della Cooperazione. I settori di attività delle coop. sono anche contenuti nella classificazione del Registro prefettizio, che è attualmente organizzata nelle seguenti 9 sezioni.

Sez. n. 1 - Coop. di CONSUMO - Possono costituirsi con un numero minimo di 9 soci, ma per l'iscrizione nel registro prefettizio sono necessari almeno 50 soci, salvo deroghe autorizzate con D.M. Lavoro.

Sez. n. 2 - Coop. di PRODUZIONE E LAVORO - Si costituiscono fra lavoratori esercenti l'arte o il mestiere corrispondente alla specialità della coop., con lo scopo principale di procurare lavoro ai propri soci attraverso la produzione di beni o servizi. Rientrano in tale categoria le coop. di lavoro propriamente dette (es. facchini, scaricatori, guardiani,...), nonché' quelle che producono beni e servizi (es. coop. industriali, di trasporto). Il numero minimo per l'iscrizione nel registro prefettizio è di 9 soci anche per quelle ammissibili ai pubblici appalti (l'art.25 della legge 7.8.1997, n.266, ha eliminato il limite dei 15 soci prima previsto).

Sez. n. 3 - Coop. AGRICOLE - Si costituiscono tra agricoltori o lavoratori agricoli per lavorare la terra; per produrre, trasformare, conservare ed alienare prodotti agricoli; per acquistare o gestire in comune macchine o impianti per lavorare la terra e per distribuire prodotti agricoli, sementi, concimi e prodotti utili all'agricoltura, prodotti e sottoprodotti del suolo conferiti dai soci (es. cantine sociali, caseifici, stalle sociali,. ..).

Sez. n. 4 - Coop. EDILIZIE - Si costituiscono tra soci che si propongono la costruzione di alloggi per uso proprio e possono essere a proprietà divisa o indivisa.

Sez. n. 5 - Coop. di TRASPORTO - Si costituiscono tra lavoratori che si propongono di provvedere, per conto terzi, al trasporto di cose o persone, carico e scarico di merci, spedizioni ed altro, comprese le attività ausiliarie quali il facchinaggio.

Sez. n. 6 - Coop. della PESCA - Si costituiscono fra pescatori per esercitare in comune, con mezzi propri o della coop, la pesca sia in acque interne che in mare, o attività inerenti all'esercizio della pesca.

Sez. n. 7 - Coop. MISTE - Sono quelle che non trovano precisa classificazione in specifici settori di attività, ad esempio perché svolgono più attività.

Sezione n. 8 - Coop SOCIALI - Introdotta dall'art. 6 della legge n. 381/91 - Disciplina delle coop sociali.

Le coop. sociali si prefiggono lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunita' alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso: a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi; b) lo svolgimento di attivita' diverse (agricole, industriali, commerciali e di servizi) finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

Sezione n. 9 - Coop di MUTUO SOCCORSO ed enti mutualistici di cui all'art. 2512 cod. civ. istituita con l'art. 18 della legge n. 59/92.

Sezione n. 2: COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO

2. 1
Cooperative per l'estrazione di minerali

2. 2 Cooperative per la produzione di derrate alimentari (produzione di cioccolato e dolci, zucchero, dadi, alimentari, torrefazione caffè, mangimi, droghe, etc.)

2. 3 Cooperative per la panificazione e pastificazione

2. 4 Cooperative per la macellazione del bestiame e lavorazione e conservazione delle carni

2. 5 Cooperative per la produzione di bevande, del ghiaccio, della birra, malti, etc. (escluse cantine

sociali)
2. 6 Cooperative per la produzione e lavorazione delle pelli e del cuoio
2. 7 Cooperative per la produzione di tessuti, fabbricazione cordami e simili
2. 8 Cooperative per la produzione di generi di vestiario, abbigliamento, arredamento e affini
2. 9 Cooperative per la lavorazione del legno, sughero e affini
2.10 Cooperative per la produzione e lavorazione della carta, attività carto-tecniche, editoriali, poligrafiche
2.11 Cooperative per le attività fono-foto cinematografiche
2.12 Cooperative per la lavorazione meccanica e metallurgica
2.13 Cooperative per la trasformazione di minerali non metalliferi (lavorazione delle pietre, marmi, graniti, alabastro, fabbricazione laterizi, gesso, colla, cementi, vetro, etc.)
2.14 Cooperative per le produzioni chimiche ed affini
2.15 Cooperative per le costruzioni edili, stradali e affini
2.16 Cooperative per l'installazione di impianti di riscaldamento e ventilazione, per il trasporto di acqua; produzione e trasporto di energia elettrica, telegrafici, telefonici, e per le teleferiche, etc.
2.17 Cooperative per servizi telegrafici, radiotelegrafici, postali, telefonici
2.18 Cooperative per l'igiene, la pulizia e servizi vari
2.19 Cooperative per le attività culturali, artistiche, ricreative (orchestrali, attori, etc)
2.20 Cooperative per le attività legali, commerciali tecniche, assistenziali e previdenziali
2.21 Cooperative di produzione e lavoro in genere esercitanti anche attività commerciali (consumo)
2.22 Cooperative agricole
2.23 Cooperative trasporto facchinaggio
2.24 Cooperative pesca

Chi vigila le cooperative??

I soggetti preposti alla vigilanza

Le coop. sono sottoposte alle autorizzazioni, alla vigilanza ed agli altri controlli sulla gestione stabiliti dalle leggi speciali (art. 2542 cod. civ.). Il Ministero del Lavoro, tramite la Direzione Generale della Cooperazione e le Direzioni provinciali del lavoro, esercita la vigilanza sulle società cooperative e loro consorzi , ad eccezione delle coop. edilizie a contributo erariale (sottoposte alla vigilanza del Ministero dei Lavori Pubblici e delle Regioni), delle Banche di credito cooperativo (sottoposte alla vigilanza del Ministero del Tesoro), delle coop. di assicurazione (soggette alla vigilanza del Ministero dell'Industria Commercio e Artigianato) e dei Consorzi agrari e loro federazioni (sottoposti alla vigilanza del Ministero delle Risorse Agricole Alimentari e Forestali).

Le coop. aventi sede in alcune Regioni a Statuto Speciale (Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia e Sicilia) sono sottoposte alla diretta vigilanza delle stesse.
Sono inoltre soggette alla vigilanza del Ministero del Lavoro le quattro associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo legalmente riconosciute (il riconoscimento viene concesso, su domanda, alle Associazioni cui aderiscano almeno mille coop. con D.M. Lavoro che conferisce alle stesse anche personalità giuridica), le quali a loro volta esercitano la vigilanza sugli enti cooperativi ad esse associati. L'adesione ad una Associazione è libera.

Le Associazioni riconosciute sono le seguenti

· Confederazione Cooperative Italiane.
· Lega Nazionale Cooperative e Mutue.

· Unione Nazionale Cooperative Italiane.
· Associazione Generale Cooperative Italiane.

Mezzi di vigilanza

La vigilanza si attua mediante ispezioni ordinarie effettuate da:
- funzionari del Ministero del Lavoro, nei confronti delle coop. che non aderiscono a nessuna delle quattro Associazioni sopra citate;
- revisori delle suddette quattro Associazioni nel caso di coop. loro aderenti.
Dette ispezioni sono di regola biennali. Sono assoggettabili ad ispezione annuale (art.15, legge n.59/92) le coop. che abbiano registrato un fatturato superiore a €. 18.075.000,00 (limite aggiornato con D.M. Lavoro 12.2.1996), ovvero che detengano partecipazioni di controllo in società a r.l., nonché le società cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi iscritti all'Albo nazionale delle coop. edilizie. Sono ugualmente assoggettabili ad ispezione annuale le coop. sociali (art. 3 legge n.381/1991). Per il servizio delle ispezioni ordinarie le coop. sono tenute a versare un contributo biennale, rispettivamente al Ministero o all'Associazione cui eventualmente aderiscono o alla Regione a statuto speciale dove hanno sede, il cui importo viene stabilito - con cadenza biennale - con D.M. Lavoro.
Il contributo dovuto per il biennio 1997/1998 e' stabilito con D.M. Lavoro 24.1.1997; con circ. 25.1.1997, n. 12 sono stati forniti ulteriori chiarimenti. Le ispezioni ordinarie mirano ad accertare: il rispetto delle norme legislative, regolamentari, statutarie e mutualistiche; la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge per la concessione di agevolazioni tributarie o di altra natura; il regolare svolgimento delle attività societarie; il regolare funzionamento contabile ed amministrativo; la situazione patrimoniale. Nel corso delle ispezioni gli ispettori forniscono anche eventuali suggerimenti per ricondurre l'ente al regolare funzionamento. La vigilanza viene inoltre esercitata per mezzo di ispezioni straordinarie effettuate direttamente da funzionari del Ministero del Lavoro, anche per le coop. aderenti alle Associazioni. Tali ispezioni sono finalizzate ad accertare il sussistere di determinate irregolarità , di cui il Ministero abbia ricevuto segnalazione anche a mezzo di esposti, istanze o denunce di soggetti interessati al corretto funzionamento della coop. (soci, amministratori, sindaci della stessa ovvero terzi interessati a causa di rapporti economici intercorrenti con la coop. medesima), oppure da altra autorità amministrativa o giudiziaria, o comunque quando se ne presenti l'opportunità.
Di ogni ispezione, ordinaria o straordinaria, viene redatto verbale sottoscritto dall'ispettore e dal legale rappresentante dell'ente. Dalle ispezioni, nel caso si riscontrino irregolarità, possono derivare i seguenti provvedimenti ministeriali:
1) Diffida ad eliminare, entro un congruo termine, le irregolarità riscontrate in sede ispettiva;
2) Revoca degli amministratori e/o dei sindaci e nomina di un commissario governativo ai sensi dell'art. 2543 cod. civ. (gravi irregolarità' amministrativo-contabili);
3) Cancellazione dal registro prefettizio - e conseguente cancellazione dallo schedario generale della cooperazione - nel caso di mancanza dei requisiti mutualistici tipici delle società cooperative, ovvero nel caso di omesso pagamento del contributo per ispezioni oltre il biennio di riferimento;
4) Scioglimento d'ufficio per atto dell'autorità governativa nei numerosi casi previsti dall'art. 2544 cod. civ. (incapacità di raggiungere lo scopo sociale, mancato deposito del bilancio di esercizio per oltre un biennio, assenza di atti di gestione) e nel caso di mancato reintegro - entro il termine di un anno - del numero minimo di soci richiesto per la costituzione della coop. (art.1, legge 17.2.1971, n.127);
5) Sostituzione del liquidatore ordinario inadempiente ai sensi dell'art.2545 cod. civ.
6) Liquidazione coatta amministrativa della società nel caso in cui si rilevi a suo carico lo stato di insolvenza patrimoniale ai sensi dell'art.2540 cod. civ.
Intervenendo detto provvedimento, la vigilanza del Ministero si esplica ulteriormente mediante il controllo esercitato direttamente sullo svolgimento delle procedure di liquidazione coatta dalla Divisione VI della Direzione Generale della Cooperazione, a ciò specificamente preposta. Tutti i

provvedimenti citati, tranne la liquidazione coatta amministrativa che viene disposta in base a circostanzeoggettivamente riscontrabili, sono emanati a seguito di una valutazione discrezionale del Ministero, sentito anche - nei casi previsti dalla legge - il parere non vincolante della Commissione Centrale per le Cooperative e del relativo Comitato, organismi consultivi istituiti presso lo stesso Ministero. Un aspetto particolare della vigilanza e' costituito dalla recente istituzione dell'Albo Nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi (art.13 legge 59/1992). E' un Albo a carattere nazionale cui i predetti enti devono richiedere l'iscrizione nel caso in cui intendano beneficiare dei contributi pubblici, statali o regionali, previsti per il settore edilizio. Le iscrizioni e le cancellazioni sono disposte dal relativo Comitato, nominato con D.M. Lavoro di concerto con Min. Tesoro. All'Albo possono essere iscritte le coop. edilizie e loro consorzi costituiti da almeno 18 soci, e che siano regolarmente iscritti nei registri prefettizi, che si trovino in una delle seguenti condizioni:
a) avere ottenuto da ciascun socio un conferimento iniziale pari almeno a €. 250,00 (quota o azioni);
b) avere avviato o realizzato un programma di edilizia residenziale;
c) essere proprietari di abitazioni assegnate in godimento o in locazione ai soci o avere assegnato in proprietà gli alloggi ai soci.

Finanziamenti del Ministero del Lavoro

Promozione e sviluppo della cooperazione

Cosa viene finanziato??

progetti e iniziative di promozione e sviluppo della cooperazione

Chi??

società cooperative o consorzi di cooperative non aderenti ad una delle quattro associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute. Sono escluse le società sottoposte alla vigilanza delle Regioni a statuto speciale o che intendano realizzare l'attività promozionale esclusivamente nel territorio di dette Regioni

ESEMPIO DI UNO STATUTO DELLA COOPERATIVA:

STATUTO DELLA COOPERATIVA TIPO
Bozza

TITOLO I
COSTITUZIONE - SEDE - DURATA

ART. 1 - Denominazione e sede
E' costituita con sede nel Comune di XXXX in via ..... una società cooperativa a responsabilità limitata con la denominazione .....

ART. 2 - Durata
La società ha durata fino al 31/12/2100 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.
La cooperativa potrà istituire, su delibera del Consiglio di Amministrazione, sedi secondarie, agenzie e rappresentanze anche altrove.

TITOLO II
SCOPO E OGGETTO

ART. 3 - Scopo sociale
La società, con fine mutualistico e senza finalità di lucro, si propone di offrire ai propri soci la possibilità di accedere all'acquisto di prodotti provenienti dal circuito del Commercio Equo e Solidale e dalle cooperative sociali agevolando l'incontro tra consumatori dei paesi sviluppati e produttori dei paesi economicamente meno sviluppati o, comunque, di produttori impegnati a sostenere e promuovere lo sviluppo economico e sociale e la difesa dell'ambiente.
Tale scopo sarà perseguito attraverso la commercializzazione di beni di consumo prodotti e distribuiti da soggetti che si impegnino a:

a. migliorare le condizioni di vita dei produttori aumentandone l'accesso al mercato, rafforzando le organizzazioni di produttori, pagando un prezzo migliore ed assicurando continuità nelle relazioni commerciali;
b. promuovere opportunità di sviluppo per produttori svantaggiati, specialmente gruppi di donne e popolazioni indigene e proteggere i bambini dallo sfruttamento nel processo produttivo;
c. divulgare informazioni, anche tramite la vendita di prodotti, sui meccanismi economici di sfruttamento che hanno provocato il sottosviluppo al fine di favorire nei consumatori la crescita di un atteggiamento critico al modello economico dominante e la ricerca di nuovo modelli di sviluppo;
d. stimolare la consapevolezza dei consumatori sugli effetti negativi che il commercio internazionale ha sui produttori, affinché possano esercitare il proprio potere di acquisto in maniera critica;
e. proteggere i diritti umani promuovendo giustizia sociale, sostenibilità ambientale e sicurezza economica;
f. favorire la creazione di opportunità di lavoro a condizioni giuste tanto nei paesi economicamente svantaggiati come in quelli economicamente sviluppati;
g. promuovere un uso equo e sostenibile delle risorse ambientali.

h. sostenere, anche tramite progetti specifici, la cooperazione internazionale e l'autosviluppo economico e sociale di produttori svantaggiati e/o cooperative di produttori dei paesi economicamente meno sviluppati;
i. stimolare le istituzioni nazionali ed internazionali a compiere scelte economiche e commerciali a difesa dei piccoli produttori, della stabilità economica e della tutela ambientale, effettuando campagne di informazione e pressione affinché cambino le regole e la pratica del commercio internazionale convenzionale;

La cooperativa potrà, altresì fornire occasioni di lavoro in favore dei propri soci, al fine di migliorare ed elevare le loro condizioni economiche e sociali.
La cooperativa intende, inoltre, operare fattivamente al fine di stimolare uno spirito di previdenza e di risparmio etico tra i soci e i consumatori nonché collaborare allo sviluppo ed alla propaganda del commercio equo e solidale e alla promozione del movimento cooperativo e mutualistico.

ART. 4 - Oggetto sociale

La Cooperativa potrà svolgere ogni attività economica e commerciale organizzata direttamente purché finalizzata al conseguimento dei suoi scopi sociali e, in particolare, a titolo esemplificativo potrà svolgere le seguenti attività:

1. acquistare e vendere, nella maniera più diretta possibile, ai soci ed al pubblico prodotti artigianali, alimentari e di vario genere provenienti da paesi economicamente meno sviluppati o realizzati da associazioni, cooperative sociali o atri enti operanti nel territorio nazionale o all'estero nel rispetto dei criteri esposti all'articolo 3 anche attraverso la gestione di punti vendita e magazzini di conservazione e distribuzione delle merci;
2. gestire, direttamente o in collaborazione con altri enti, pubblici o privati, attività produttive di manipolazione e trasformazione di beni alimentari, artigianali e di vario genere svolte secondo i criteri esposti all'articolo 3 attraverso impianti di manipolazione, trasformazione e produzione, nonché provvedere alla fornitura di servizi mediante impianti e la gestione di appositi laboratori e stabilimenti di produzione;
3. somministrare alimenti e bevande ai soci ed al pubblico purché prevalentemente provenienti dal commercio equo e solidale o da produzione biologica e prodotti secondo i criteri sopra menzionali (art.4 punto 2.)

La cooperativa, al fine di promuovere un consumo critico e consapevole tra i soci, i gruppi sociali ed i cittadini, potrà inoltre:

a. promuovere tra i soci la costituzione di gruppi di acquisto;
b. stampare, distribuire e vendere materiale informativo, documenti, pubblicazioni, produzioni audiovisive e musicali e quant'altro utile a divulgare gli scopi della cooperativa, realizzato in proprio o da terzi;
c. offrire nei propri locali e all'esterno occasioni di approfondimento per i soci e altri gruppi sociali al fine di informare i cittadini e le istituzioni, sia pubbliche che private, in merito ai propri scopi sociali;
d. promuovere azioni sociali ed economiche che tendano ad eliminare le forme di sfruttamento esistenti nel rapporto tra paesi poveri e paesi ricchi, soprattutto nei confronti dei produttori;
e. gestire un centro di documentazione sui temi inerenti al proprio scopo sociale.

La cooperativa potrà infine svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, industriale, commerciale amministrativa e finanziaria necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali o connesse sia direttamente che indirettamente ai medesimi, ivi compresa la concessione di garanzie anche reali in favore dei propri Soci o di soggetti terzi.
A titolo esemplificativo, la cooperativa potrà:

f. integrare la propria attività con quella di altri Enti, cooperativi e non, promuovendo ed aderendo a consorzi associazioni, nonché assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società od imprese costituite o costituende, italiane o

straniere, aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, qualsiasi sia la loro forma giuridica;

g. concedere avalli, cambiali, fidejussioni ed ogni altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, enti, cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;
h. promuovere e stimolare forme di raccolta di prestiti, unicamente tra i propri soci, sia a titolo fruttifero che infruttifero, esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale, nei limiti e nel rispetto delle vigenti disposizioni di Legge in materia e comunque previa adozione di uno specifico regolamento approvato dall'Assemblea dei Soci; è pertanto esclusa tassativamente la raccolta di risparmio tra il pubblico sotto qualsiasi forma;
i. costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione e il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammortamento aziendale, ai sensi della legge 31/1/92 n.59 ed eventuali norme modificate ed integrative;

Tali attività connesse dovranno avere carattere non prevalente ed essere indirizzate al miglior conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività che la legge riserva a società in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi.

TITOLO III
SOCI

ART. 5 – Soci

Il numero dei soci è illimitato, ma non inferiore al minimo stabilito dalla legge.
Possono essere soci tutte le persone fisiche, purché abbiano raggiunto la maggiore età, nonché associazioni, anche se sprovviste di personalità giuridica, enti e persone giuridiche, in qualsiasi forma costituite che, non avendo interessi contrastanti con quelli della società cooperativa, intendano fattivamente contribuire al perseguimento dei suoi scopi, partecipando alle attività sociali.
Possono inoltre essere ammessi quali soci sovventori le persone fisiche e le persone giuridiche, in qualsiasi forma costituite, che condividendo fini e metodi della società, ai sensi della legge 31/01/92 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative, dichiarino di voler partecipare a programmi di sviluppo tecnologico, ristrutturazione, potenziamento aziendale o programmi pluriennali per lo sviluppo e l'ammodernamento aziendale.
Non possono essere ammessi a soci i soggetti dichiarati interdetti, gli inabilitati ed i falliti non riabilitati.
La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle quote sottoscritte.

ART. 6 - Ammissione a socio

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda al Consiglio di Amministrazione.
Trattandosi di persona fisica deve indicare:

a) nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale;
b) la categoria dei soci a cui richiede di essere iscritto;
c) l'ammontare delle quote che intende sottoscrivere;
d) l'impegno di osservare tutte le disposizioni contenute nello statuto, gli eventuali regolamenti interni e di sottostare alle deliberazioni prese dagli organi sociali.

Trattandosi di persone giuridiche o altri enti collettivi la domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante e deve indicare:

a) denominazione o ragione sociale, sede legale, codice fiscale nonché i dati relativi al proprio rappresentante legale;
b) copia dello statuto e dell'atto costitutivo;
c) delibera di adesione assunta dall'organo amministrativo interno con indicazione del proprio rappresentante all'assemblea dei soci;
d) la categoria dei soci a cui richiede di essere iscritto;
e) l'ammontare delle quote che intende sottoscrivere;
f) l'impegno di osservare tutte le disposizioni contenute nello statuto, gli eventuali regolamenti interni e di sottostare alle deliberazioni prese dagli organi sociali.

Il socio sovventore dovrà altresì indicare il periodo minimo di permanenza nella società prima del quale non è ammesso il recesso.
Sull'accoglimento della domanda decide il Consiglio di Amministrazione, con l'obbligo di precisare il motivo dell'eventuale diniego con comunicazione da farsi all'interessato a norma del successivo articolo.15.

ART.7 – Versamento delle quote sociali, tassa di ammissione e sovrapprezzo

Il nuovo Socio ordinario ammesso, dovrà provvedere, entro e non oltre il termine di un mese dal ricevimento della comunicazione di ammissione, al versamento delle quote sociali sottoscritte.
Inoltre al nuovo socio potrà essere richiesta una tassa di ammissione ed una somma, a titolo di sovrapprezzo delle quote sociali rispetto al loro valore nominale, se e nella misura deliberata dal Consiglio di Amministrazione all'inizio di ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato.
Il sovrapprezzo potrà essere richiesto anche ai soci che sottoscrivono nuove quote sociali nel corso dell'esistenza della società.
L'importo della tassa di ammissione, deliberato dal Consiglio di Amministrazione, dovrà essere versato in toto al momento dell'iscrizione e sarà sempre non restituibile.
Non adempiendo a tali obblighi la domanda di ammissione si intenderà come non avvenuta.

ART. 8 - Obblighi dei soci

I soci sono obbligati:
a) al versamento, nei termini indicati al precedente art. 7:
    1. delle quote di capitale sociale sottoscritto che dovrà essere pari almeno a 1 quota e mai superiore al limite massimo fissato per legge;
    2. della tassa di ammissione, se deliberata;
    3. dell'eventuale sovrapprezzo;
b) ad osservare lo Statuto, gli eventuali Regolamenti interni e le delibere legalmente prese dall'Assemblea o dal Consiglio di Amministrazione;
c) ad assumere tutte le obbligazioni e gli oneri previsti dallo Statuto, nonché quelli deliberati dagli Organi Sociali a norma ed in conformità allo Statuto medesimo;
d) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali, partecipando all'attività della Cooperativa, nelle forme e con le modalità stabilite dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione;
e) mantenere, nella vita interna della società, un comportamento irreprensibile, consono al corretto e positivo raggiungimento degli scopi statutari.

TITOLO IV
RECESSO - DECADENZA - ESCLUSIONE - MORTE

ART. 9 - Recesso

Oltre che nei casi previsti dalla legge e salvo quanto disposto all'art. 6 per il socio sovventore, può recedere il socio che:

a) abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
b) non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
c) abbia ottenuto, dietro esplicita richiesta presentata mediante lettera raccomandata, il consenso del Consiglio d'Amministrazione.

Spetta in ogni caso al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso ed a provvedere in conseguenza nell'interesse della società.

Lo scioglimento del rapporto sociale per recesso, limitatamente al socio, ha effetto dall'annotazione nel libro soci e diventa operativo con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato entro tre mesi dalla sua chiusura e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

ART. 10 - Decadenza

La decadenza è deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio che:

- sia dichiarati interdetto, inabilitato e fallito non riabilitato;
- abbia perduto anche uno solo dei requisiti obbligatori per l'ammissione;
- venga a trovarsi in una situazione di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavoro della cooperativa.

Lo scioglimento del rapporto sociale per decadenza, limitatamente al socio, ha effetto dall'annotazione nel libro soci.

ART. 11 - Esclusione

Oltre che nei casi di decadenza previsti dalla legge, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, può essere escluso il socio:

~~a)~~ qualora non osservi le disposizioni statutarie, regolamentari o le deliberazioni legalmente assunte dagli Organi Sociali;
~~b)~~ qualora si renda gravemente inadempiente, ai sensi dell'Art.2286 c.c.;
c) qualora, senza giustificato motivo, non adempia agli obblighi assunti verso la Società o si renda moroso nel versamento della quota sociale sottoscritta e nel pagamento di debiti contratti a qualsivoglia titolo verso la Società Cooperativa;
d) qualora svolga o tenti di svolgere attività contrastanti o in concorrenza con quella della cooperativa senza la preventiva autorizzazione scritta del Consiglio di Amministrazione, o prenda parte in imprese, in qualunque forma siano costituite, che abbiano interessi o svolgano attività contrastanti con quelli della Cooperativa;
e) qualora abbia in corso una procedura concorsuale o nei suoi confronti sia stata presentata un'istanza di fallimento o sia stato posto in liquidazione coatta amministrativa;
f) qualora venga condannato con sentenza penale irrevocabile.
g) qualora nell'ambito lavorativo si determini una causa di risoluzione del rapporto di lavoro stesso per uno dei motivi previsti dal regolamento interno approvato ai sensi della legge 142/2001;
h) qualora il rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o causa nel caso in cui il rapporto mutualistico si concretizzi con la sola prestazione lavorativa.

Nei casi indicati alla lettera h) il socio inadempiente deve essere invitato, per mezzo di lettera raccomandata, a mettersi in regola, e l'esclusione potrà aver luogo solo trascorso un mese dal detto invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente.

Spetta al Consiglio di Amministrazione deliberare l'esclusione del socio, nel rispetto più assoluto delle presenti disposizioni e solo dopo avergli notificato per iscritto i motivi dell'esclusione ed avergli concesso un termine di 15 giorni per presentare eventuali deduzioni.

Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione, limitatamente al socio, ha effetto dall'annotazione nel libro soci.

ART. 12 - Morte

Nel caso di morte di un socio, gli eredi hanno diritto al rimborso delle quote sociali sottoscritte, nella misura e con le modalità stabilite al successivo art. 14, salvo la loro responsabilità a norma di legge.

Gli eredi decadono dal diritto al rimborso qualora lo stesso non venga esercitato entro un anno dalla morte del socio. In tale caso le quote sociali sottoscritte dal socio defunto saranno incamerate dalla cooperativa e devolute al fondo di riserva ordinario.

ART. 13 – Scioglimento dell'ente aderente

In caso di scioglimento dell'ente aderente le quote sociali vengono, se richieste, rimborsate con le modalità e con i termini di cui al successivo art.14, salvo la loro responsabilità a norma di legge.

Qualora non venga richiesto il rimborso delle quote versate, le stesse saranno incamerate dalla Società Cooperativa e devolute al fondo di riserva ordinario.

ART. 14 - Liquidazione della quota sociale

Agli eredi del socio defunto, nonché al socio receduto, espulso o dichiarato decaduto, spetta la liquidazione delle quote sociali sottoscritte.

Tale liquidazione, disposta dal Consiglio di Amministrazione, avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale il rapporto sociale, limitatamente al socio, si è sciolto e dovrà avvenire alle seguenti condizioni:

a) la liquidazione della quota non potrà, in ogni caso, eccedere il valore nominale della quota stessa;
b) le somme versate dal socio a titolo di sovrapprezzo della quota o di contributo al fondo di riserva statutario non potranno in ogni caso essere oggetto di rimborso;
c) il diritto alla liquidazione della quota, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa sino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito, si matura allo scadere dei sei mesi successivi all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in cui il rapporto sociale, limitatamente al Socio, si è sciolto.

ART. 15- Comunicazioni e ricorsi

Le deliberazioni prese dal Consiglio di Amministrazione a norma degli articoli 6, 9, 10 e 11 devono essere comunicate a mezzo lettera raccomandata all'interessato il quale può ricorrere al Collegio Arbitrale, così come previsto al successivo articolo 33.

Il ricorso a tali deliberazioni deve essere proposto a mezzo lettera raccomandata da inviarsi, a pena di decadenza, entro e non oltre il termine di 30 giorni dal ricevimento della deliberazione.

Il ricorso eventualmente inoltrato non produce effetti sospensivi delle deliberazioni assunte e lo scioglimento del rapporto sociale ha pieno ed integrale effetto dalla sua annotazione sul libro dei Soci.

TITOLO V
PATRIMONIO SOCIALE - ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

ART. 16 - Patrimonio sociale

Il patrimonio della società è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
- da un numero illimitato di quote del valore nominale pari a Euro 30 ciascuna
- dai fondi per lo sviluppo tecnologico, la ristrutturazione o il potenziamento aziendale rappresentativi degli apporti dei soci sovventori, formati da un numero illimitato di quote del

valore nominale iniziale di lire 250 euro, che il Consiglio di Amministrazione potrà variare con apposita deliberazione;

b) dalla riserva ordinaria, formata con le quote degli avanzi di gestione di cui all'art.19 e con le quote eventualmente non rimborsate ai soci deceduti o ad enti aderenti che si siano sciolti;
c) dal fondo statutario costituito per l'accantonamento del sovrapprezzo e delle quote di cui all'art.7 e dall'eccedenza attiva, al netto di tutte le spese e costi pagati e da pagare compresi gli ammortamenti a norma del successivo art.19;
d) dai conferimenti rappresentati dalle azioni di partecipazione cooperativa legge 59/92;
e) da eventuali riserve straordinarie;
f) da qualunque liberalità, ritenuta coerente con i criteri di eticità, che pervenga alla cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nel limite delle quote sottoscritte.
Tutte le riserve ed i fondi costituenti il patrimonio sociale non possono essere distribuiti o ripartiti tra i Soci, in qualsiasi forma, sia durante la vita della Società, che all'atto del suo scioglimento e sono pertanto da intendersi come indivisibili, anche ai fini e per gli effetti di cui all'Art.12 della legge 16 dicembre 1977, n.904.

ART. 17 - Intrasferibilità delle quote sociali

Le quote sociali sono sempre nominative e non possono essere sottoposte a pegno od a vincolo, né essere cedute senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, salvo quanto previsto dalla legge per i soci sovventori.

ART. 18 - Azioni di partecipazione cooperativa

Con deliberazione dell'Assemblea dei Soci, la cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale , secondo quanto stabilito dall'art. 5 Legge 59/92:
In tal caso la cooperativa può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.
Le Azioni di Partecipazione Cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore alla minor somma tra il valore contabile delle riserve indivisibili e del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.
Il valore di ciascuna azione è di _____ Euro (max 500).
Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti della cooperativa.
All'atto dello scioglimento della società, le Azioni di Partecipazione Cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle altre azioni o quote, per l'intero valore nominale.
La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle Azioni di Partecipazione Cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni o quote.
La regolamentazione delle Azioni di Partecipazione Cooperativa è demandata ad apposito regolamento approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci che determinerà in particolare l'eventuale durata minima del rapporto sociale.
I possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa sono obbligati:

a) al versamento degli importi sottoscritti, secondo le modalità e nei termini previsti dal regolamento d'emissione;
b) all'osservanza dello statuto e degli altri atti interni, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

L'assemblea speciale dei possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa, per la quale valgono, in quanto compatibili, le norme fissate per le assemblee dei soci di società di capitali, viene convocata dal Consiglio di Amministrazione della cooperativa o dal rappresentante comune, quando

lo ritengono necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di titoli nominativi.
Per partecipare alle assemblee speciali i possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa devono depositare i titoli almeno cinque giorni prima della data fissata per l'Assemblea presso la sede sociale principale o gli istituti di credito eventualmente indicati nell'avviso di convocazione, specificando, se richiesta, la propria eventuale qualità di socio cooperatore e/o sovventore.
Le deliberazioni saranno prese attribuendo a ciascun possessore un voto per ogni azione posseduta.
L'Assemblea delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge.
Il rappresentante comune può esaminare i libri sociali e richiederne estratti, può assistere alle assemblee dei soci, con facoltà di impugnare le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa nei confronti della società.

ART. 19 - Esercizio sociale
L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio secondo le disposizioni del Codice Civile.
Oltre a quanto disposto dalle norme del Codice Civile in materia, la relazione degli amministratori sulla gestione dovrà indicare, con spiegazioni particolari, i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento degli scopi statutari.
Il bilancio deve restare depositato in copia, insieme con le relazioni del Consiglio di Amministrazione e dei Sindaci, nella sede della società durante i quindici giorni che precedono l'assemblea di approvazione e finché lo stesso non sia stato approvato dai soci affinché gli stessi possano prenderne visione.
L'Assemblea che approva il bilancio dell'esercizio delibera altresì sulla destinazione dell'eventuale eccedenza attiva, al netto di tutte le spese e costi pagati e da pagare compresi gli ammortamenti destinandoli come segue:

a) per una quota non inferiore al 20% a costituire ed alimentare il fondo di riserva ordinario;
b) per una quota, nell'ammontare previsto dalle vigenti disposizioni legislative, alla promozione e lo sviluppo dei fondi mutualistici della cooperazione di cui alla legge 31/1/92 n.59 e successive eventuali norme modificate ed integrative;
c) per una quota, nella misura consentita dalla legge 31/1/92 n.59 e successive modifiche, alla rivalutazione a titolo gratuito del Capitale sociale sottoscritto e versato dai Soci;
d) per l'eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici.

La parte residua potrà essere destinata, con delibera dell'Assemblea, a costituire ed incrementare il fondo di riserva statutario o qualsiasi altro fondo che l'Assemblea riterrà opportuno costruire per essere impiegato per il raggiungimento degli scopi sociali o di fini mutualistici di cui al terzo comma dell'Art. 2536 del codice civile e successive eventuali norme modificative ed integrative.
Ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, l'Assemblea potrà deliberare che, in deroga alle disposizione dei commi precedenti, la totalità degli utili sia devoluta ai fondi di riserva indivisibili.

TITOLO VI
ORGANI SOCIALI

ART. 20 - Organi sociali
Sono organi della cooperativa:

a) l'ASSEMBLEA DEI SOCI;
b) il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE e IL PRESIDENTE;

c) il COLLEGIO SINDACALE.

ART. 21 - Assemblea dei soci: compiti e poteri

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'assemblea ordinaria delibera per:

a) nominare gli amministratori, i sindaci ed il presidente del collegio sindacale;
b) approvare il bilancio dell'esercizio deliberando sulla destinazione dell'eventuale eccedenza attiva, nonché sul ripiano delle perdite eventualmente conseguite;
c) approva i Regolamenti interni attuativi del presente Statuto;
d) trattare tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale indicati nell'ordine del giorno;
e) l'eventuale responsabilità degli amministratori e dei sindaci.

L'assemblea è considerata straordinaria, a norma di legge, quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo, sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato della cooperativa, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.

ART. 22 - Assemblea dei soci: convocazione

L'assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale o, quando lo richiedano particolari motivi, entro sei mesi, come previsto dal Codice Civile Art.2364.

Il Consiglio di Amministrazione potrà convocare l'assemblea quante volte lo riterrà utile alla gestione sociale; di norma l'assemblea sarà convocata presso la sede sociale, il Consiglio di Amministrazione potrà comunque convocarla in luogo diverso, sempre però nel territorio nazionale.

L'assemblea dovrà essere convocata quando ne sia fatta richiesta per iscritto da almeno un quinto dei soci, oppure dal Collegio sindacale, ove presente, entro trenta giorni da quando pervenga la richiesta scritta, contenente l'indicazione delle materie da trattare.

La convocazione dell'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo dell'adunanza, dovrà essere inviata a tutti i soci a mezzo posta ordinaria o elettronica e affisso presso la sede legale e tutti i punti di vendita, in modo tale che tutti i Soci possano essere informati almeno quindici giorni prima dell'adunanza.

In aggiunta a tale procedura obbligatoria, il Consiglio di Amministrazione potrà utilizzare a propria discrezione tutte le forme di pubblicità che riterrà opportune.

Nel predetto avviso deve essere indicata anche la data dell'eventuale seconda convocazione che non potrà aver luogo nello stesso giorno stabilito per la prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi.

Verificatosi tale caso, ciascuno degli intervenuti può però opporsi alla discussione degli argomenti su cui non si ritenga abbastanza informato.

ART. 23 - Assemblea dei soci: validità e deliberazioni

L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è valida in prima convocazione quando siano presenti, in proprio o per valida delega, tanti Soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti spettanti a tutti i Soci ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti e rappresentati nella adunanza.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti e rappresentati all'adunanza; tuttavia quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato, sulla trasformazione e sulla liquidazione della società, l'assemblea per essere valida dovrà essere costituita, tanto in prima che in seconda convocazione, almeno dalla metà più uno dei soci e le deliberazioni relative dovranno essere prese con il voto favorevole dei tre quinti dei presenti o rappresentati aventi diritto di voto.

ART. 24 - Assemblea dei soci: diritto di voto

Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e che non siano in mora nei versamenti delle quote di capitale sociale sottoscritto.

Ciascun socio ordinario o sovventore ha diritto ad un solo voto qualunque sia il numero di quote sottoscritte o il valore del conferimento effettuato.

Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea soltanto da un altro socio non amministratore, mediante delega scritta; ciascun socio può rappresentare al massimo tre soci; gli amministratori ed i dipendenti della cooperativa non possono rappresentare i soci nell'assemblea.

Le deleghe devono essere numericamente menzionate nel verbale dell'Assemblea e conservate tra gli atti sociali.

Per tutte le votazioni si procederà normalmente per alzata di mano.

Il diritto di voto non può essere esercitato:

1. dal socio nelle deliberazioni in cui egli abbia, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quelli della società;
2. dagli amministratori nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità;

I voti spettanti ai suddetti soci o amministratori sono computati ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

ART. 25 - Assemblea dei soci: presidenza e verbali

L'assemblea sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da un socio designato dall'assemblea che provvede a nominare anche il segretario, che può essere un non socio, e due scrutatori, quando occorrono.

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal presidente dell'Assemblea e dal segretario.

Il verbale dell'Assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio.

ART. 26 - Consiglio di amministrazione: composizione e presidenza

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 15 membri.

I consiglieri eleggono tra loro un Presidente ed eventualmente un Vice Presidente autorizzato a sostituire il Presidente in tutte le sue funzioni.

I componenti del Consiglio d'Amministrazione, il cui numero è determinato dall'assemblea, vengono eletti dall'assemblea medesima fra le persone fisiche iscritte da almeno tre mesi nel Libro Soci e che siano in regola con il versamento della quota/e sottoscritta/e.

Possono essere nominati amministratori sia i soci ordinari che i soci sovventori; la maggioranza degli amministratori deve essere costituita da soci ordinari; gli amministratori durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

L'eventuale compenso spettante agli amministratori viene stabilito a norma di legge dall'assemblea; ad essi spetta inoltre il rimborso delle spese sostenute per conto della cooperativa nell'esercizio delle loro mansioni nei casi previsti dal Regolamento interno.

I componenti del Consiglio d'Amministrazione sono dispensati dal prestare cauzione.

ART. 27 - Consiglio di amministrazione: convocazione e validità

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce, tutte le volte che lo riterrà utile oppure quando ne sia fatta domanda scritta da almeno due terzi dei consiglieri.

Di norma il Consiglio di amministrazione sarà convocato presso la sede sociale; il Presidente potrà comunque convocarlo in luogo diverso, sempre però nel territorio nazionale.

La convocazione sarà fatta a mezzo di avvisi personali da inviarsi o recapitarsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, almeno un giorno prima in modo che i consiglieri ed i sindaci effettivi ne siano informati.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti, in caso di parità prevale il voto del Presidente. Le votazioni sono palesi.

ART. 28 - Consiglio di amministrazione: compiti e poteri

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società.
Esso può deliberare pertanto su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione fatta eccezione di quelli che per legge sono di esclusiva competenza dell'assemblea. Può deliberare l'adesione della cooperativa a consorzi di cooperative o ad organismi federativi e consortili la cui azione possa tornare utile alla cooperativa stessa ed ai soci, nonché concedere, postergare o cancellare ipoteche.
Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni a uno o più dei suoi membri oppure ad un comitato esecutivo il cui numero e le cui attribuzioni sono fissate dal Consiglio stesso.
Se nel corso dell'esercizio sociale vengono a mancare uno o più amministratori quelli rimasti in carica provvedono alla loro sostituzione con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale; gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.
Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

ART. 29 – Presidente del Consiglio di Amministrazione: attribuzioni e deleghe

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale; rappresenta a tutti gli effetti la Cooperativa di fronte ai terzi ed in giudizio.
Il Presidente è perciò autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni o da privati pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie e quietanze.
Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Cooperativa davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.
Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può delegare i propri poteri in tutto o in parte ad un membro del Consiglio, nonché, con speciale procura, ad impiegati della Cooperativa.

.

Art. 30 - Collegio sindacale: composizione

Il Collegio sindacale, qualora previsto dalla normativa vigente, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti eletti, anche fra i non soci, dall'assemblea che nominerà anche il Presidente del collegio stesso.
I sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
E' incompatibile la parentela fino al quarto grado tra sindaci ed amministratori.
L'eventuale compenso spettante ai sindaci è stabilito con delibera dall'assemblea all'atto della loro nomina; per tutta la durata del loro ufficio, ai sindaci spetta comunque il rimborso delle eventuali spese documentate sostenute nella realizzazione del mandato ricevuto dall'assemblea dei soci.

ART. 31 - Collegio sindacale: compiti

Il Collegio sindacale controlla l'amministrazione della cooperativa, vigila sull'osservanza delle leggi e dello statuto, accerta la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio e del conto profitti e perdite alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e l'osservanza delle norme stabilite dalla legge per la valutazione del patrimonio sociale ed assolve ogni altra funzione ad esso attribuita dalla Legge.
I sindaci possono procedere in ogni momento anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo o richiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali, debbono effettuare gli accertamenti ed i controlli periodici prescritti dalla Legge.
Degli accertamenti eseguiti deve farsi constare nell'apposito libro verbali.
In occasione dell'assemblea dei soci per l'approvazione del Bilancio di esercizio i Sindaci, oltre a quanto disposto dalle norme vigenti, debbono riferire circa la gestione sociale per il perseguimento degli scopi statutari.

I sindaci devono convocare l'assemblea dei soci ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge in caso di omissione da parte degli amministratori; hanno inoltre tutti gli altri doveri e compiti stabiliti dalla legge.

ART. 32 - Collegio sindacale: decadenza

I sindaci devono assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione ed alle Assemblee dei Soci. I sindaci che non assistono senza giustificato motivo, alle Assemblee dei Soci o, nel corso di un esercizio sociale, a due adunanze consecutive del Consiglio di Amministrazione, decadono dall'ufficio.

ART. 33 - Collegio Arbitrale

Il Collegio Arbitrale è costituito da tre membri così nominati:

- uno dal ricorrente;
- uno dal resistente;
- un terzo di comune accordo o, in mancanza, su ricorso della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Lecco.

La società e i soci sono obbligati a rimettere alla decisione del Collegio Arbitrale la risoluzione di tutte le controversie che comunque riguardino l'interpretazione o l'applicazione delle disposizioni statutarie, regolamenti o derivanti da deliberazioni prese legalmente dagli organi sociali competenti, fatta eccezione soltanto per quelle che possono formare oggetto di compromesso. Rientrano nella competenza del Collegio Arbitrale le decisioni sulla legittimità del recesso, della esclusione, della continuazione della società con gli eredi o legatari dei soci defunti, sulla determinazione della quota di rimborso ai soci uscenti oppure agli eredi o legatari dei soci defunti.
Il ricorso al Collegio Arbitrale deve essere proposto – pena la decadenza – nel termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'atto che determina la controversia.
Gli Arbitri decidono, in modo rituale, quali mandatari delle parti ai sensi degli articoli 810 e seguenti del CPC.
Le decisioni del Collegio Arbitrale sono definitive, salvo i casi per i quali la legge ne consenta l'impugnazione davanti all'autorità giudiziaria. L'impugnazione in questi casi deve essere proposta – a pena di decadenza . non oltre trenta giorni dalla comunicazione.
Il Collegio Arbitrale decide entro sessanta giorni dall'accettazione dell'ultimo arbitro.

TITOLO VII
REQUISITI MUTUALISTICI

ART. 34 - Requisiti mutualistici

E' vietata la distribuzione ai soci di dividendi in misura superiore a quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di requisiti mutualistici.
Le riserve sociali non sono mai ripartibili fra i soci durante la vita sociale, né in occasione dello scioglimento della cooperativa.
Il patrimonio sociale netto risultante dal bilancio di liquidazione, previo rimborso ai soci del capitale versato e rivalutato, conformemente alle leggi vigenti, dell'eventuale sovrapprezzo, nonché dei dividendi eventualmente maturati, deve essere destinato a fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione in conformità alle disposizioni delle leggi vigenti.
Le clausole mutualistiche sopra esposte sono inderogabili e devono essere di fatto osservate.

CAPITOLO VIII
DISPOSIZIONI GENERALI FINALI

ART. 35 – Regolamento

L'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio di Amministrazione, approverà il regolamento interno che, ai sensi della legge 3 aprile 2001 n° 142, regolerà i rapporti economici tra la cooperativa e i soci lavoratori.

Lo stesso regolamento potrà prevedere il funzionamento tecnico ed amministrativo della società.

Potrà altresì stabilire i poteri del Direttore e del Comitato esecutivo, se saranno nominati, l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se saranno costituiti.

ART. 36 - Scioglimento della cooperativa

In caso di scioglimento della Società Cooperativa, l'Assemblea, con la maggioranza stabilita nel precedente art.23, nominerà uno o più liquidatori, stabilendone i poteri.

In caso di cessazione della Società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso delle quote effettivamente versate dai soci eventualmente rivalutate e del sovrapprezzo, deve essere devoluto alla costituzione ed all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, costituito ai sensi della Legge 31/01/1992 n. 59 dall'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativistico cui la cooperativa aderisce; in difetto di tale adesione il versamento andrà effettuato a favore del Ministero del Lavoro.

ART. 37 - Norme generali

Per tutto quanto non è contemplato nel presente statuto valgono le disposizioni legislative sulle società cooperative a responsabilità limitata rette coi principi della mutualità agli effetti tributari, tutte le leggi sulla cooperazione e le norme del Codice Civile.

COS'E' E COME FUNZIONA UNA COOPERATIVA

Architektaus

LA COOPERATIVA

Nella storia politica, sociale ed economica di oltre un secolo stanno le radici dell´imprenditoria cooperativa che ha saputo coniugare le sfide competitive e l´innovazione ai concetti di solidarietà, collaborazione e democrazia sul lavoro.
La legislazione sancisce le regole fondamentali di questo modo di essere impresa.
La cooperativa è un´impresa in cui l´accumulazione del capitale è destinata ai reinvestimenti dell´azienda, è indivisibile, i soci sono suoi gestori e il patrimonio costruito è affidato a nuove generazioni di soci.
È un´impresa che vede la partecipazione attiva alle decisioni imprenditoriali dei soci che possono tutti paritariamente incidere sulle scelte dell´impresa.
Le stesse cariche societarie sono ricoperte in maggioranza dagli associati.
La cooperazione è quindi uno strumento efficace e coinvolgente per la realizzazione di una nuova idea imprenditoriale.

GLI OTTO PRINCÌPI FONDANTI DELLA COOPERAZIONE

L´impresa cooperativa è caratterizzata da alcuni principi fondanti:

1. Una testa, un voto
2. La partecipazione
3. La natura mutualistica
4. La natura non speculativa
5. La "porta aperta"
6. La solidarietà intergenerazionale
7. La solidarietà intercooperativa
8. La mutualità verso l´esterno

1. UNA TESTA UN VOTO

La cooperativa è l´unica forma imprenditoriale che non consente la concentrazione in poche mani della proprietà di una società. Qualunque sia la quota di capitale posseduta, il valore del socio in assemblea è sempre uguale ad uno.

2. LA PARTECIPAZIONE

Sono i soci che amministrano la cooperativa.

3. LA NATURA MUTUALISTICA

Il fine di una cooperativa non è il profitto, ma quello di realizzare gli scambi mutualistici con i soci.

4. LA NATURA NON SPECULATIVA

Nel momento dello scioglimento, i soci non possono dividersi il patrimonio della cooperativa, né possono vendere la società nel suo complesso. La legge consente una tassazione agevolata degli utili, a condizione che siano reinvestiti per lo sviluppo della cooperativa stessa.

5. LA "PORTA APERTA"

La cooperativa è una struttura aperta. Chiunque ne condivida i principi mutualistici può chiedere di farne parte ed essa può accettare tale richiesta purché sia in grado di soddisfare il bisogno di lavoro o di servizio.

6. LA SOLIDARIETA´ INTERGENERAZIONALE

La cooperativa tende a conservarsi nel tempo per le generazioni future, alimentando un circuito virtuoso d´investimento e innovazione ed il trasferimento delle competenze e abilità fra soci anziani e giovani.

7. LA SOLIDARIETA´ INTERCOOPERATIVA

Condividendo gli stessi principi, tra le cooperative si attuano forme di solidarietà sia nello sviluppo che nel consolidamento sul mercato. Ciò consente a qualunque impresa di essere parte integrante di un movimento che vuole affermare valori di efficienza e di solidarietà.

8. LA MUTUALITA´ VERSO L´ESTERNO

Tra le missioni delle cooperative vi è quella di favorire con contributi diretti ed indiretti, la nascita di nuove cooperative. A questo fine tutte le cooperative destinano il 3% dei propri utili ad un fondo mutualistico finalizzato alla promozione e allo sviluppo della cooperazione.

PERCHÉ LA SCELTA COOPERATIVA?

Se si sceglie la forma cooperativa può essere più facile e meno rischioso sviluppare il sogno di diventare imprenditore.
Perché attraverso la cooperazione le idee imprenditoriali di ognuno, i suoi progetti, il suo lavoro, si associa a quello di altre persone, interagisce, si arricchisce, mette a frutto le esperienze e le conoscenze di un´ organizzazione più complessa che in molti casi ha dimostrato la capacità di fare sistema.
Perché nella cooperazione non esiste la distinzione di titolare/dipendente.
Essere cooperatori vuol dire agire insieme in una struttura dinamica in cui al tempo stesso si è lavoratori e imprenditori, in cui si fondono doti di managerialità e doti di mutualità.
Aderire al modo cooperativo di "far economia´´, significa appartenere ad un sistema che intende seguire le evoluzioni tecnologiche e produttive senza snaturare l´ essenza solidaristica che è alla base della cooperazione stessa.
Affermatasi in pressoché tutti i sistemi economici, la cooperazione ha inizio dalla difesa della solidarietà e approda ad un moderno sistema integrato di imprese produttive.

COS'E UNA COOPERATIVA?

La cooperativa è una società (cioè un´impresa formata da più persone) caratterizzata dallo scopo mutualistico; (art. 2511 del codice civile: le cooperative sono società a capitale variabile con scopo mutualistico).
Per procedere alla legale costituzione di una società cooperativa è necessario che i soci siano almeno tre.
Se la cooperativa è formata da tre a otto soci è obbligatorio che siano persone fisiche e che la società adotti le norme della società a responsabilità limitata. Se i soci sono almeno nove non sussiste tale vincolo.
La legge determina il numero minimo dei soci necessario per la costituzione di particolari categorie di cooperative.
Il vantaggio perseguito dai partecipanti ad una società cooperativa (soci) risiede in primo luogo nella realizzazione di rapporti di scambio (con la cooperativa) a condizioni più vantaggiose di quelle praticate sul mercato.
La natura di questo rapporto di scambio (che si aggiunge al rapporto societario proprio di tutte le società: conferimento di capitale, partecipazione agli utili, partecipazione alla gestione della società), vale anche a caratterizzare i diversi tipi di cooperative nel loro modo di operare ed anche nella loro struttura.

LE TIPOLOGIE COOPERATIVE

A seconda del tipo di rapporto mutualistico che intercorre tra la cooperativa ed il socio, si individuano tre tipologie di cooperative così come individuate dalla legislazione vigente:
COOPERATIVE DI UTENZA - Svolgono la loro attività in favore dei soci, consumatori o utenti di beni e servizi.
COOPERATIVE DI LAVORO - Si avvalgono nello svolgimento delle loro attività delle prestazioni lavorative dei soci (figura del "socio lavoratore").
COOPERATIVE DI SUPPORTO - Si avvalgono nello svolgimento delle loro attività degli apporti di beni e servizi da parte dei soci.

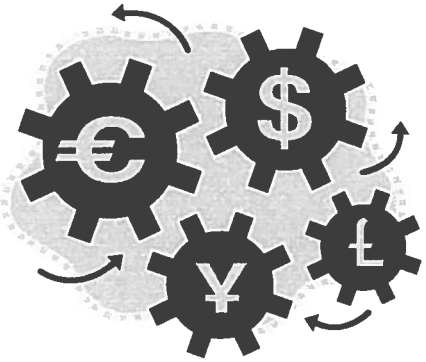

Le cooperative sono inoltre classificate in categorie a seconda, oltre che del tipo di rapporto mutualistico, anche dell'attività svolta:

- **COOPERATIVE DI CONSUMO**

Si costituiscono con lo scopo di assicurare ai soci-consumatori la fornitura di beni, sia di consumo che durevoli, a prezzi più contenuti di quelli correnti di mercato. Per raggiungere tale scopo gestiscono punti vendita ai quali possono accedere i soci, e, previo rilascio dell´apposita licenza di vendita, anche i non soci. Sono tipicamente cooperative di "UTENZA".

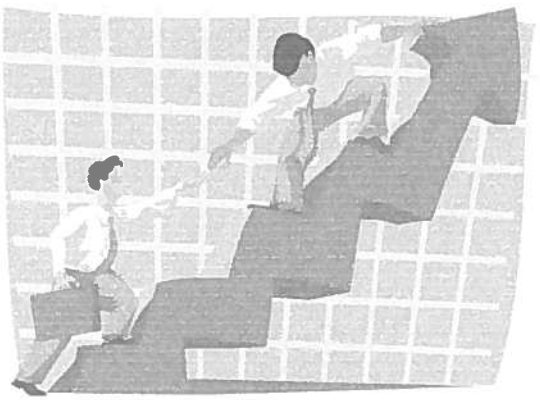

COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO

Si costituiscono per permettere ai soci di usufruire di condizioni di lavoro migliori sia in termini qualitativi che economici, rispetto a quelli disponibili sul mercato del lavoro. Queste cooperative svolgono la propria attività sia nella produzione diretta dei beni che nella fornitura dei servizi. Si tratta della tipologia di cooperativa di "LAVORO".

- **COOPERATIVE AGRICOLE**

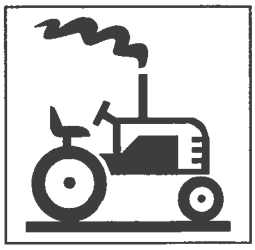

Sono costituite da coltivatori e svolgono sia attività diretta di conduzione agricola, sia attività di commercializzazione e trasformazione dei prodotti agricoli conferiti dai soci. Sono normalmente cooperative di "SUPPORTO" quando i soci sono imprenditori agricoli e il rapporto con la cooperativa è basato sul conferimento dei prodotti (COOPERATIVE DI CONFERIMENTO PRODOTTI AGRICOLI E ALLEVAMENTO). Possono essere di "LAVORO" quando trattasi di conduzione agricola come le cooperative bracciantili (COOPERATIVE DI LAVORO AGRICOLO).

- **COOPERATIVE EDILIZIE DI ABITAZIONE**

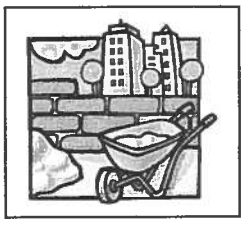

Rispondono alle esigenze di soddisfare un bisogno abitativo delle persone, realizzando complessi edilizi che vengono poi assegnati ai soci in proprietà se la cooperativa è a "proprietà divisa" o in diritto di godimento se la cooperativa è a "proprietà indivisa". Sono sempre cooperative di "UTENZA".

- **COOPERATIVE DI TRASPORTO**

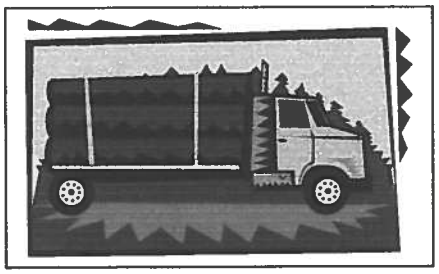

Associano singoli trasportatori iscritti all´Albo e ai quali garantiscono servizi logistici, amministrativi, di acquisizione delle commesse, o gestiscono in proprio i servizi di trasporto a mezzo di soci-lavoratori. Se associano trasportatori "imprenditori" rientrano nella tipologia di "SUPPORTO"; se associano trasportatori soci-lavoratori si rifanno alla tipologia di "LAVORO".

- **COOPERATIVE DELLA PESCA**

Sono costituite da soci pescatori e svolgono attività con un impegno diretto dei soci o attività di servizio ai propri associati, quali l´acquisto di materiale di consumo o di beni durevoli, o la commercializzazione dei prodotti ittici, o la loro trasformazione. Come per le cooperative di trasporto sono di "SUPPORTO" se associano soci – imprenditori e di "LAVORO" se associano soci – lavoratori.

- **COOPERATIVE DI DETTAGLIANTI**

Sono costituite da soci imprenditori che svolgono attività nel settore del commercio ai quali garantiscono servizi di acquisti collettivi, amministrativi, finanziari. Sono normalmente cooperative di "SUPPORTO"

- **COOPERATIVE SOCIALI**

Sono cooperative regolamentate dalla legge 381 del 1981 ed hanno come scopo quello di perseguire l´interesse generale della comunità alla promozione umana e all´integrazione sociale dei cittadini.

Si distinguono in quelle che gestiscono servizi socio-sanitari ed educativi e quelle che svolgono attività diverse (agricole, industriali, commerciali o di servizi) finalizzate all´inserimento lavorativo di persone svantaggiate.
Oltre ad essere iscritte a questa categoria, le cooperative sociali, a seconda dell´attività che svolgono, devono essere iscritte ad una delle precedenti categorie, a cui va fatto riferimento anche per la classificazione in una delle tre tipologie base.

IL SOCIO

Dalla necessaria presenza dello scopo mutualistico deriva, in primo luogo, una regola del tutto caratteristica delle cooperative. Il socio cooperatore non si limita a finanziare la cooperativa ma siccome deve intrattenere i rapporti di scambio mutualistico, deve anche possedere i necessari requisiti.
Tali requisiti possono essere semplicemente quelli previsti dal codice civile (art.2527) o previsti da un´ apposito regolamento interno approvato dall´assemblea dei soci.
L´atto costitutivo può prevedere, determinandone i diritti e gli obblighi in un apposito regolamento, l´ammissione del nuovo socio cooperatore nella categoria "socio speciale", in ragione dell´interesse alla sua formazione ovvero del suo inserimento nell´impresa.

I soci ammessi nella categoria speciale non possono superare 1/3 del numero totale dei soci cooperatori. Al termine di un periodo, non superiore a cinque anni, il nuovo socio acquista automaticamente la qualifica di socio ordinario, salvo il mancato raggiungimento degli standard richiesti al momento dell´ ingresso. L´ opportunità di optare per l´ inserimento di tale categoria di socio speciale risiede nella possibilità per la compagine sociale di verificare se l´ aspirante socio possa apportare un significativo e duraturo contributo allo scopo sociale.
E´ possibile, entro certi limiti e con determinate caratteristiche, prevedere anche figure di soci finanziatori che non partecipano allo scambio mutualistico e hanno un esclusivo ruolo di finanziatori. Rientrano in tale categoria anche i soci sovventori e i possessori di azione di partecipazione cooperativa già previsti dalla L.59/92.

LA PREVALENZA

Le cooperative si distinguono in cooperative a mutualità prevalente e cooperative a mutualità non prevalente. Il requisito della prevalenza è elemento necessario per ottenere particolari benefici fiscali.
Sono cooperative a mutualità prevalente, in ragione dello scambio mutualistico quelle che:

- svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi;
- si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, delle prestazioni lavorative dei soci;
- si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci. (art.2512 del codice civile)

Gli amministratori e i sindaci devono comunicare la condizione di prevalenza nella nota integrativa al bilancio.
Le cooperative sociali sono sempre a mutualità prevalente.

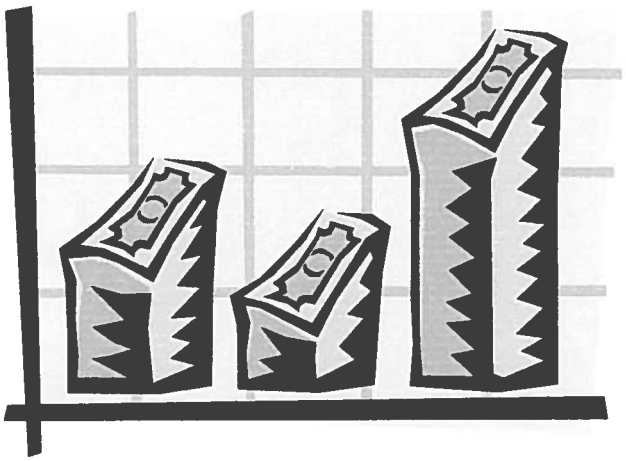

I REQUISITI MUTALISITICI

I requisiti mutualistici costituiscono il "cuore" della disciplina cooperativa.
Le cooperative a mutualità prevalente devono obbligatoriamente prevedere nei propri statuti i seguenti requisiti mutualistici (art.2514):

- il divieto di distribuire dividendi in misura superiore all´interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

- il divieto di remunerare gli strumenti finanziari (es. titoli azionari emessi dalla cooperativa) offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

- il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

- l´obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento delle società, dell´intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Queste limitazioni, infatti, tendono a rafforzare il carattere mutualistico dell´impresa sotto due profili:
la salvaguardia del carattere mutualistico in base al quale il vantaggio dei soci deve realizzarsi attraverso gli scambi mutualistici;
l´accumulazione indivisibile, per consentire alla cooperativa di rafforzare il proprio patrimonio a vantaggio dei soci futuri.

IL RISTORNO

I ristorni sono la ridistribuzione ai soci del profitto realizzato dalla cooperativa relativamente all´attività svolta con i soci, in proporzione alla quantità e qualità degli scambi mutualistici che i soci hanno intrattenuto con la cooperativa nel corso dell´esercizio.
Il ristorno può consistere:
in un´integrazione dei salari (nel caso delle cooperative di lavoro), che non può superare il 30% dei salari correnti;
in un rimborso di costi o aumento di ricavi dell´attività svolta al socio.
Il ristorno ai soci può essere erogato in forma liquida oppure mediante aumento del capitale sociale o emissione di strumenti finanziari.

QUOTE E AZIONI

Il valore nominale di ciascuna azione o quota non può essere inferiore a 25 euro né superiore a 500 euro.
La quota massima che ogni socio persona fisica può detenere è di 100.000 euro. (art.2525).
Tali limiti non si applicano nel caso di conferimenti in natura o di crediti, e con riferimento ai soci diversi dalle persone fisiche ed ai sottoscrittori degli strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione.

RIVALUTAZIONE DELLE QUOTE DELLE AZIONI

Le società cooperative e i loro consorzi possono destinare una quota degli utili di esercizio ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato. In tal modo possono essere superati i limiti massimi di cui sopra , purché nei limiti delle variazioni dell´ indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall´ Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell´ esercizio sociale in cui gli utili stessi sono stati prodotti. Queste disposizioni si applicano anche alle azioni dei soci sovventori. La quota di utili destinata ad aumento del capitale sociale non concorre a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte dirette; il rimborso del capitale e´ soggetto a imposta, a carico dei soli soci nel periodo di imposta in cui il rimborso viene effettuato fino a concorrenza dell´ ammontare imputato ad aumento delle quote o delle azioni.

IL PRESTITO SOCIALE

I soci possono finanziare la cooperativa anche attraverso il prestito sociale.
Vanno soddisfatte le seguenti condizioni:
le somme raccolte da ciascun socio non possono superare determinati limiti (dal 01/01/04 euro 60.063 per le cooperative di produzione e lavoro, le cooperative agricole e le cooperative edilizie e euro 30.031 per le restanti cooperative);
le somme devono essere destinate esclusivamente al finanziamento delle attività sociali;
la cooperativa deve osservare i requisiti mutualistici ed e´ sottoposta alla disciplina dettata dalla Banca d´ Italia.

LA PERSONALITA´ GIURIDICA

Le cooperative sono società a capitale variabile che oltre alle norme specifiche in materia cooperativa, devono adottare un quadro normativo di riferimento quello delle società per azioni o quello delle società a responsabilità limitata a secondo dei seguenti casi:

Numero SOCI	Totale ATTIVO PATRIMONIALE	PERSONE FISICHE/GIURIDICHE	FORMA ADOTTABILE
da 3 a 8	qualsiasi	solo fisiche (Incluso società semplici nelle cooperative agricole)	solo srl
da 9 a 19	qualsiasi	fisiche/giuridiche	srl o spa
più di 19 soci	fino a 1mln euro	fisiche/giuridiche	srl o spa
più di 19 soci	più di 1mln euro	fisiche/giuridiche	solo spa

VARIABILITA´ DEL CAPITALE SOCIALE

Le cooperative sono società a capitale variabile. Il capitale non è quindi determinato in un ammontare prestabilito.

GLI ORGANI SOCIALI

Le società, in quanto persone giuridiche, operano attraverso organi, svolgono cioè le loro funzioni attraverso persone fisiche a cui vengono attribuiti determinati incarichi. Gli organi sono sia individuali (ad es. il presidente, in quanto rappresentante legale, l´amministratore unico), che collegiali (l´assemblea dei soci, il collegio sindacale, il consiglio di amministrazione, gli amministratori).

L´ASSEMBLEA DEI SOCI

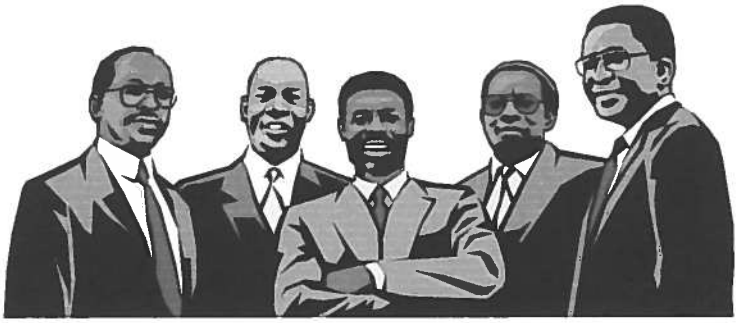

Se durante lo svolgimento del proprio lavoro il socio deve sottostare ai propri superiori per una migliore organizzazione e distribuzione delle competenze tecniche, durante i momenti di attività sociale il cui massimo esempio è rappresentato dall´assemblea dei soci, il socio non è più in un rapporto di gerarchia, ma di totale parità con il resto della compagine sociale.
L´assemblea può essere ordinaria o straordinaria, a seconda degli argomenti posti all´ordine del giorno. In alcune ipotesi vi è l´obbligo delle assemblee separate (art.2540 del codice civile).
L´assemblea deve essere convocata almeno una volta all´anno entro 120 giorni dalla chiusura dell´esercizio sociale. E´ possibile il differimento del termine di convocazione fino a 180 giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o ricorrano particolari esigenze.
L´assemblea è convocata dagli amministratori mediante avviso che deve contenere il luogo, l´ora di convocazione e l´ordine del giorno. La convocazione può essere effettuata con pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale o in un quotidiano indicato nello statuto almeno 15 giorni prima della convocazione dell´assemblea. Oppure con altri mezzi comunque idonei a garantire la prova dell´avvenuto ricevimento.
Le maggioranze richieste per la costituzione delle assemblee e per la validità delle deliberazioni sono determinate in via statutaria e sono calcolate secondo il numero dei voti spettanti ai soci.
All´assemblea possono partecipare tutti i soci iscritti a libro soci e hanno diritto di voto solo i soci cooperatori che risultano iscritti a libro soci da almeno novanta giorni. E´ possibile il voto per delega, ma i delegati devono essere soci.Ogni socio può rappresentare fino a un massimo di dieci soci. I possessori di strumenti finanziari hanno diritto di voto con particolari limitazioni.
Nelle cooperative vale il principio di una testa un voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute o il valore della quota. Per i soci cooperatori persone giuridiche l´atto costitutivo può attribuire più voti, ma non più di cinque, in relazione dell´ammontare della quota o al numero dei loro membri. Anche ai soci detentori di strumenti finanziari può essere attribuito il diritto al voto, che in nessun caso può essere superiore a 1/3 dei voti spettanti all´insieme dei soci presenti.
Nelle cooperative di "supporto" dove è presente la figura del "socio - imprenditore" è possibile attribuire un voto plurimo ad una categoria di soci (superando quindi il

principio di una testa - un voto), in ragione della partecipazione allo scambio mutualistico. L´attribuzione del voto plurimo è però condizionata da una duplice limitazione:
individuale: ciascun "socio pesante" non può esprimere più di 1/10 dei voti in ciascuna assemblea generale;
di categoria: alla categoria non può essere attribuito più di 1/3 dei voti spettanti all´insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea generale.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il consiglio di amministrazione è l´organo che nella società ha il compito di gestire l´impresa sociale, secondo l´indirizzo strategico determinato dall´assemblea dei soci e nei limiti fissati dallo statuto.
Il consiglio di amministrazione è subordinato all´assemblea, che lo elegge e della cui fiducia deve godere nel corso di tutto il mandato.
Gli amministratori durano in carica per un periodo massimo di tre esercizi. Sono rieleggibili. Gli amministratori scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
Gli amministratori devono essere per la maggioranza scelti tra i soci persone fisiche o i rappresentanti di persone giuridiche socie. Possono anche essere nominati amministratori persone non socie in misura minoritaria e purchè sia previsto statutariamente.
All´interno del consiglio di amministrazione viene eletto un presidente, che ha la rappresentanza legale della società e che ha il compito di convocare il consiglio di amministrazione fissando l´ordine del giorno e provvedendo che le informazioni inserite in esso siano fornite a tutti i consiglieri.
Inoltre l´atto costitutivo delle cooperative può riservare la nomina di alcuni amministratori a particolari categorie di soci (di alcune zone o portatori di interessi professionali differenziati); la norma è particolarmente significativa perché dimostra il collegamento tra la cooperativa e le categorie sociali di cui essa è espressione.
In luogo del consiglio di amministrazione (in special modo nelle coop-srl), può essere nominato un amministratore unico che deve essere obbligatoriamente socio.
La riforma del diritto societario ha introdotto inoltre nuovi modelli amministrativi, diversi da quello tradizionale che potranno essere adottati anche dalle società cooperative.
<u>Per le coop-spa:</u>
il sistema monistico: l´assemblea nomina il consiglio di amministrazione che ha il compito di gestione della società e nomina al suo interno il comitato per il controllo sulla gestione che svolge le funzioni del collegio sindacale, con esclusione dell´attività di controllo contabile;
il sistema dualistico: l´assemblea nomina il consiglio di sorveglianza che ha il compito dell´approvazione del bilancio, svolge le funzioni del collegio sindacale, riferisce

all´assemblea e infine nomina e revoca il consiglio di gestione, il cui compito è la gestione della società.
Per le coop-srl:
sono possibili forme di amministrazione congiuntiva e disgiuntiva.
E´ consigliabile, almeno nella prima fase di passaggio alla nuova normativa societaria, mantenere il modello amministrativo tradizionale.

IL COLLEGIO SINDACALE E IL CONTROLLO CONTABILE

Il collegio sindacale è composto da 3 membri effettivi (di cui 1 presidente) e 2 membri supplenti, scelti tra persone iscritte nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia. Il collegio sindacale è nominato dall'assemblea dei soci e dura in carica 3 anni
E´ obbligatoria la nomina del collegio sindacale in ciascuna delle seguenti ipotesi:
se è previsto l´obbligo di nomina in statuto;
se la cooperativa effettua l´emissione di strumenti finanziari non partecipativi;
quando si superano i limiti dimensionali previsti dagli artt. 2477 e 2435-bis c.c:
Capitale sociale > 120.000 euro

Oppure

per due esercizi consecutivi si superano
due dei seguenti limiti:
Attivo >3.125.000 euro
Ricavi >6.250.000 euro
Dipendenti medi >50
Il collegio sindacale è l´organo che controlla lo svolgimento dell´attività sociale. Al collegio sindacale spettano, in sintesi, le seguenti funzioni:

CONTROLLO AMMINISTRATIVO

1. vigila sull´osservanza della legge e dello statuto;
2. vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione
3. vigila sull´adeguatezza dell´assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento
4. relaziona in occasione dell´approvazione del bilancio sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica

CONTROLLO CONTABILE

1. verifica nel corso dell´esercizio e con periodicità trimestrale, della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione

2. verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondano alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano

3. esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

Il collegio sindacale può effettuare sia il controllo amministrativo che quello contabile, oppure il collegio sindacale effettua solo il controllo amministrativo mentre il controllo contabile è affidato a un revisore esterno o a una società di revisione. E´ obbligatoria l´assegnazione disgiunta del controllo amministrativo e contabile nelle società che redigono il bilancio consolidato o fanno ricorso al mercato del capitale di rischio.
Le cooperative che adottano il quadro normativo di riferimento spa, e che non sono obbligate alla nomina del collegio sindacale, devono comunque nominare un revisore contabile per il controllo contabile. Tale obbligo non compete alle cooperative-Srl.

VIGILANZA E CONTROLLI PUBBLICI

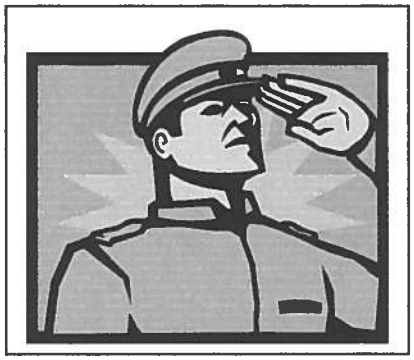

Attualmente sono previsti tre diversi regimi di controllo:
le cooperative di maggiori dimensioni sono obbligate a sottoporsi alla certificazione di bilancio (oltre alla vigilanza amministrativa di cui al punto successivo).
Le cooperative "medie" sono sottoposte ad ispezione amministrativa annuale da parte di funzionari designati dalle Associazioni cooperative (se associate) ovvero dal Ministero delle Attività Produttive (attraverso le Direzioni Provinciali del Lavoro);
le cooperative di minori dimensioni sono assoggettate ad ispezione amministrativa biennale.
Questi controlli, che si aggiungono a quelli operanti verso tutte le società, tendono a garantire la trasparenza di gestione ed il corretto funzionamento amministrativo della cooperativa verificando non soltanto la contabilità ed il bilancio ma anche il rispetto della mutualità nella gestione degli affari sociali e la loro regolarità rispetto alle norme di legge e statutarie.

COSTITUZIONE DI UNA COOPERATIVA

La cooperativa deve costituirsi per atto pubblico, cioè redatto dal Notaio.
L´atto costitutivo, di cui è parte integrante lo statuto, deve contenere:
per ogni socio persona fisica: dati anagrafici, codice fiscale, professione;
per ogni socio persona giuridica: denominazione, sede, codice fiscale nonché generalità del delegato a rappresentare la società nella cooperativa;
nomina dei primi organi sociali: consiglio d´amministrazione (tra cui presidente e vice presidente), eventuale collegio sindacale (tra cui presidente, membri effettivi e membri supplenti) e incaricato del controllo contabile.
Lo statuto, strumento basilare che fissa le regole generali della società, deve indicare:
denominazione, sede e durata della società;
requisiti mutualistici;
scopo e oggetto sociale;
tipologie di soci previste;
condizioni per l´ammissione, il recesso ed l´esclusione dei soci;
organi sociali e loro funzionamento;
composizione del patrimonio sociale;
norme per l´approvazione del bilancio e per la ripartizione degli utili e del ristorno;
eventuale clausola arbitrale per le controversie.

ISCRIZIONE AL REGISTRO IMPRESE

L´atto costitutivo viene depositato, a cura del notaio, presso il Registro imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede legale.

ISCRIZIONE ALL´ALBO DELLE COOPERATIVE

L´ iscrizione è obbligatoria per tutte le cooperative indipendentemente che siano prevalenti o non prevalenti.
L´albo è tenuto presso il Ministero delle Attività Produttive che si avvale degli uffici presso le Camere di Commercio ed è composto da due sezioni: cooperative a mutualità prevalente e cooperative a mutualità non prevalente.
Il numero di iscrizione a tale albo dovrà essere indicato negli atti e nella corrispondenza della cooperativa.

LIBRI SOCIETARI

Libro verbali assemblee
sui cui vengono riportati i verbali delle assemblee dei soci, ordinarie e straordinarie.
Libro verbali del consiglio di amministrazione
su cui vengono riportati i verbali del consiglio di amministrazione.
Libro verbali del collegio sindacale
su cui il collegio sindacale riporta i risultati di tutte le verifiche di competenza.
Libro soci
su cui sono indicati i nomi di tutti i soci con i relativi dati anagrafici e le quote di sottoscrizione del capitale sociale. Si annotano gli eventuali provvedimenti oltre alle nuove ammissioni, cessioni, esclusioni e casi di morte.

LIBRI FISCALI

Libro giornale:
è la registrazione cronologica dell´attività economica della cooperativa delle spese e degli acquisti catalogati giorno dopo giorno e di tutte le operazioni finanziarie e contabili;
Libro inventari:
si redige all´inizio dell´esercizio e successivamente ogni anno; contiene indicazioni e valutazioni sulle attività e passività dell´impresa.
Registri Iva:
raggruppano tutte le fatture emesse dalla cooperativa e tutte quelle ricevute.
Registro beni ammortizzabili:
sono qui elencati gli acquisti della cooperativa di beni utili e necessari all´attività della società che potranno in seguito essere ammortizzati.

LIBRI DI MAGAZZINO

Utilizzati dalle cooperative con obbligo di contabilità di magazzino.

LIBRI PER I RAPPORTI DI LAVORO

Riguardano i dipendenti della cooperativa e sono obbligatori. Si tratta del Libro Paga, Libro Matricola, Registro Infortuni.

FORMALITÀ PER ASSOLVERE AGLI OBBLIGHI DI LEGGE

D.Lgs 626/94 Igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro Documento valutazione dei rischi, nomina del responsabile servizio prevenzione e protezione, addetti antincendio e primo soccorso, informazione e formazione dei lavoratori, nomina medico competente, documento valutazione rischio incendio, ecc...
D.Lgs 196/03 Codice in materia dei dati personali Delibera, notificazione lettere di incarico, misure di sicurezza, documento programmatico della sicurezza, informative, ecc..

STORIA DELLE COOPERATIVE

1860 – 1920
La prima Società Operaia di Mutuo Soccorso nasce a Bologna nel 1860, con lo scopo di tutelare l'occupazione, il diritto all'istruzione, il diritto allo sciopero e al suffragio universale.

Nel 1886 Milano ospita il 1° Congresso della Federazione delle Società Cooperative Italiane

Gli ultimi anni dell'800 e i primi del '900 sono anni di grande fermento; continuano a sorgere nuove cooperative nei più svariati settori dell'economia: cooperative di ceramisti, di fornai, di operai, cooperative agricole, cooperative di consumo e per le case popolari. Nel 1921 la Lega arriva a contare 3600 cooperative di consumo e 2700 cooperative di produzione e lavoro.

1920-1945
Nel primo semestre del 1921 comincia a scatenarsi la violenza fascista contro sedi di partito, camere del lavoro, leghe sindacali, cooperative.

Nel 1926 il fascismo scioglie i partiti e i giornali di opposizione e fonda l'Ente Nazionale Fascista della Cooperazione, al fine di privare di ogni autonomia il mondo cooperativo.

Durante la guerra molti cooperatori partecipano e sostengono la lotta di resistenza e di liberazione dalla dittatura nazifascista. Nel 1945 il Comitato di Liberazione Nazionale contribuisce in maniera rilevante alla rinascita del movimento cooperativo: a Roma si celebra il primo congresso della rinata Lega Nazionale delle Cooperative.

1947-1970
Nel 1947 l'assemblea Costituente vota l'articolo 45 della Costituzione, che riconosce il valore della cooperazione: "La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura con gli opportuni controlli il carattere e le finalità".

Le relazioni positive con le istituzioni si raffreddano però con il Governo Scelba che, nel 1955, mette in atto un pesante attacco nei confronti del movimento cooperativo.

Con il boom economico degli anni '60, la cooperazione impone tuttavia il suo importante ruolo economico e sociale.
Nel 1962 il Congresso della Lega Nazionale delle Cooperative sancisce la scelta dell'autonomia della cooperazione dai partiti.

1970-2000 Il periodo che va dall'inizio degli anni '70 ad oggi è un periodo di "razionalizzazione e ristrutturazione" economica e produttiva anche per il mondo cooperativo.
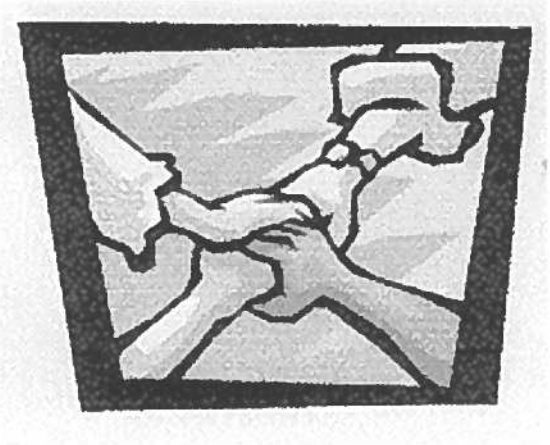
Il contesto economico diventa sempre più globalizzato e competitivo e il mondo cooperativo si attrezza per rispondere ai cambiamenti sempre più rapidi e profondi: la sfida continua ad essere quella di coniugare l'efficienza imprenditoriale e i valori della socialità, di generare organizzazioni competitive garantendo però il diritto alla partecipazione dei soci.